

PUBLICA

La rendita transitoria in caso di pensionamento anticipato

Inquirenti doganali e guardie di confine ne hanno diritto in caso di pensionamento anticipato

Heidi Rebsamen, segretaria centrale

Dal 1° gennaio 2018 la Confederazione non è più tenuta a corrispondere rendite transitorie per effetto di un decreto approvato dal Parlamento a fine 2016 che modifica l'art. 88f OPers. Secondo lo stesso decreto, il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria versata a partire dal 62esimo anno di età a chi svolge funzioni con un elevato carico fisico o psichico. Nel caso dell'UDSC, rientrano in questa categoria solo gli inquirenti doganali. I dipendenti federali possono beneficiare del pensionamento anticipato a spese proprie a partire dal 63esimo anno di età.

Pensionamento anticipato involontario

Il pensionamento anticipato a seguito di una riorganizzazione è disciplinato dagli art. 105a, 105b e 106a OPers e sulla base di un piano sociale. La Confederazione può partecipare al finanziamento di una rendita transitoria per le persone che hanno compiuto 60 anni di età. Può entrare in linea di conto anche un'indennità di buonuscita conformemente al punto 15 del piano sociale della Confederazione. L'ammontare della rendita transitoria può essere negoziato con un certo margine discrezionale.

Guardie di confine

Il pensionamento e la rendita transitoria sono regolamentati dall'OPPCPers. Dal 1° maggio 2019 l'età di pensionamento è fissata a 64/65 anni. La revisione per le guardie di confine attualmente in servizio è diventata effettiva il 1° gennaio 2020. Per tutte le guardie d'età inferiore a 50 anni o con meno di 23 anni di servizio trova applicazione l'art. 88f OPers. In futuro le guardie di confine potranno decidere se e quando andare in pensione anticipatamente. I contributi supplementari della Confederazione al capitale di previdenza assicurano lo spazio di manovra finanziario per andare in pensione a partire da 62 anni.

Le guardie di confine che al 1° gennaio 2020 soddisfacevano i requisiti citati sopra, sono obbligate ad andare in pensione a 60 anni e percepiscono una rendita transitoria piena fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Si può quindi distinguere tra guardie di confine che beneficiano delle disposizioni transitorie e guardie che non beneficiano di tali disposizioni. Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle dogane si dovrà adeguare anche l'OPPCPers.